

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO E DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

ART. 1

(Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro)

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'Ente procede alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti al compimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata dal comma 10 dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, tenuto conto dell'adeguamento alla speranza di vita di cui al comma 12 dello stesso articolo. La risoluzione non opera nei confronti dei dipendenti ai quali debba essere applicata la penalizzazione per possesso di un'età inferiore a 62 anni. Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva entro l'anno 2011 rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
2. L'anzianità contributiva, necessaria per la risoluzione del rapporto ai sensi del comma 1, è quella risultante dalla documentazione previdenziale in possesso dell'Amministrazione.
3. Il dipendente può richiedere di essere mantenuto in servizio fino al raggiungimento del limite di età ordinamentale vigente, presentando apposita istanza.
4. Il mantenimento in servizio è soggetto a valutazione discrezionale dell'Amministrazione in ordine all'accoglimento dell'istanza.
5. Nel corso del periodo di cui al comma 1, l'Amministrazione comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Il dipendente è tenuto a presentare eventuale istanza di mantenimento in servizio non oltre il mese successivo alla ricezione della comunicazione di preavviso.
6. L'accoglimento o meno dell'istanza di cui al comma 5 è valutato dall'Ente sulla base dei criteri generali e con le modalità di cui all'art. 3. Gli esiti della domanda sono comunicati al dipendente entro 60 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione.
7. Il mantenimento in servizio può essere disposto fino al raggiungimento del limite di età ordinamentale vigente, ovvero per un periodo inferiore, fatta salva, in caso di esigenze sopravvenute, la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi.

ART. 2

(Collocamento a riposo per raggiungimento limiti di età)

1. A decorrere dal 1/1/2012 i dipendenti sono collocati a riposo d'ufficio al raggiungimento dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia dai commi 6 e 7 dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, tenuto conto dell'adeguamento alla speranza di vita di cui al comma 12 dello stesso articolo. Coloro che siano già in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche se conseguiti dopo il 31/12/2011, sono collocati a riposo sulla base del limite ordinamentale vigente.
2. I dipendenti di cui al comma precedente possono presentare istanza di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.16, c.1 del D.Lgs 503/92 s.m.i., dai ventiquattro ai dodici mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia per il periodo massimo di un biennio.
3. L'accoglimento dell'istanza è soggetto a valutazione discrezionale dell'Amministrazione fatto salvo il caso di mancato raggiungimento da parte del dipendente del requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione. In questo ultimo caso il dipendente sarà trattenuto in servizio fino al raggiungimento del diritto stesso e comunque non oltre il 70° anno di età.

ART. 3

(Criteri e modalità operative ai fini del trattenimento in servizio)

1. Premesso che la concessione del trattenimento è nella piena discrezionalità dell'ente e si configura come eccezionale in ragione delle specifiche esigenze organizzative, la stessa sarà valutata nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e dei vincoli normativi e di spesa, tenendo conto altresì dei criteri sottoriportati:

criteri oggettivi:

- esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione;
- processi riorganizzativi di strutture, compresi quelli di innovazione tecnologica;

criteri soggettivi:

- particolare esperienza acquisita dal dipendente/dirigente in determinati o specifici ambiti;
- coinvolgimento temporale in progetti a termine di particolare rilevanza, valutato in relazione all'efficiente andamento dei servizi;
- investimenti formativi e professionalizzanti attivati dall'ente nei confronti del dipendente e finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi.

2. La Giunta Comunale potrà adottare, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, specifici indirizzi in merito ai trattenimenti.

3. Le istanze di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all'U.O.A. Gestione e Sviluppo risorse umane, Servizi Finanziari e Tributari nei termini previsti per le specifiche tipologie di trattenimento.

4. Nell'ipotesi di cui al c.2 il responsabile U.O.A. Gestione e Sviluppo risorse umane, Servizi Finanziari e Tributari, in caso di richiesta di trattenimento, opererà d'ufficio sulla base di quanto disposto dalla G.C.

5. In assenza di specifiche indicazioni nell'ambito della programmazione dei fabbisogni già deliberata dalla G.C., l' U.O.A. Gestione e Sviluppo risorse umane, Servizi Finanziari e Tributari acquisisce parere rilasciato dal dirigente/responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio ovvero dal Segretario Generale in caso di figure apicali. In caso di parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, lo sottopone all'attenzione della Giunta Comunale che si esprime in merito alla compatibilità con la la programmazione generale dell'ente e con i vincoli normativi e di spesa.

6. Il responsabile U.O.A. Gestione e Sviluppo risorse umane, Servizi Finanziari e Tributari adotta, sulla base della determinazione assunta dalla G.C., il successivo provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza.

ART. 4

(Norme finali)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Delibera G.C. di approvazione e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione G.C. del 2.2.2012 n.13.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alla normativa vigente in materia.